

## Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su Decreto Legge 73

### Trattamenti di integrazione salariale:

- i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da Covid-19 di cui all'art. 8, comma 1, del [Decreto Sostegni](#), in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, previa stipula di accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di **Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga**, per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e il 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 1);
- i datori di lavoro privati di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015, sono **esonerati dal versamento del contributo addizionale** fino al 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 3). A tali datori di lavoro è precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Per tali datori di lavoro, sempre nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, è **vietato procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo**, con sospensione anche delle le procedure in corso di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966. **Dette sospensioni e preclusioni non trovano applicazione:** nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa (art. 2112 codice civile); nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione (art. 40, commi 3, 4, 5);

- il **contratto di espansione** (art. 41, comma 1 bis, D.Lgs. n. 148/2015) è esteso anche alle aziende con **100 unità lavorative in organico** (art. 39);

- **proroga della CIGS di 6 mesi**, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e fino al 31 dicembre 2021, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il **processo di cessazione aziendale**, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità (art. 45, comma 1);

- incremento di 125 milioni di euro per il 2022 del **Fondo sociale per occupazione e formazione** (art. 45, comma 2).

#### **Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio:**

- **esonero dal versamento dei contributi previdenziali** per i datori di lavoro privati del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL (art. 43, comma 1);
- ai datori di lavoro che beneficiano di tale esonero **si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti previsti dall'art. 8, commi 9, 10 e 11, del Decreto Sostegni** (art. 43, comma 2).

#### **Differimento dei versamenti contributivi per artigiani ed esercenti attività commerciali:**

- il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con scadenza il 17 maggio 2021, potrà essere eseguito entro il **20 agosto 2021** senza maggiorazione (art. 47).

#### **Esonero contributivo in favore delle filiere agricole:**

- alle aziende appartenenti ai settori **agrituristico e vitivinicolo** è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021 (art. 70, comma 1);
- medesimo esonero è riconosciuto agli **imprenditori agricoli professionali**, ai **coltivatori diretti**, ai **mezzadri e ai coloni**, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021 (art. 70, comma 2).

#### **Contratto di rioccupazione:**

- dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 (art. 41, comma 1);
- condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un **progetto individuale di inserimento** di 6 mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo;

- ai datori di lavoro privati - con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico - che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, **l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con **esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL** nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 41, comma 5);
- detto esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva (art. 41, comma 6).

#### **Indennità e contributi a fondo perduto per i lavoratori di determinati settori e i professionisti:**

- proroga dell'**indennità una tantum e onnicomprensiva**, pari a 1.600 euro, per i lavoratori **stagionali**, del **turismo** e dello **spettacolo** (art. 42);
- indennità per i **collaboratori sportivi** erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., determinata secondo i criteri e le modalità individuati dal Decreto Sostegni bis (art. 44);
- **reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità** mediante la corresponsione di un'indennità (art. 37);
- ulteriore **contributo a fondo perduto per i soggetti con partita IVA e per professionisti** (art. 1);
- estesa al 2021 l'erogazione di contributi in favore dei **lavoratori frontalieri**, come disciplinati dall'art. 103 bis del D.L. n. 34/2020 (art. 49);
- **indennità una tantum** di 800 euro per gli **operai agricoli** a tempo determinato che, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro (art. 69, comma 1);
- **indennità una tantum** di 950 euro per i **pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 69, comma 6).

#### **NASpI:**

- fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è **sospesa l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 (secondo cui la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione)** e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis;
- parimenti, per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015;
- dal 1° gennaio 2022, trova nuovamente piena applicazione l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (art. 38).

### **Reddito di Emergenza (REM):**

- oltre a quanto già previsto dal Decreto Sostegni (art. 12), sono riconosciute, su domanda, **ulteriori 4 quote** di Reddito di emergenza relative alle mensilità di **giugno, luglio, agosto e settembre 2021**;
- la domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 (art. 36).

Si segnalano, inoltre:

- istituzione del **Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse**, per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 (art. 2);
- misure varie a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte, nonché bonus per le attività alberghiere (art. 7);
- ulteriori **crediti d'imposta per il settore tessile e della moda** (art.8), nonché per il **settore sportivo** (art. 10);
- introduzione di disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo (art. 66);
- **crediti d'imposta per la filiera della stampa** e investimenti pubblicitari (art. 67);
- misure diversificate a sostegno del **settore dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e di quello agrituristico** (art. 68)
- incremento di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo istituito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 715) per sostenere il **settore aeroportuale** (art. 73).

Infine, il Decreto introduce anche misure per far fronte agli oneri di funzionamento dei **Centri per l'impiego** e degli **istituti di Patronato**, nonché interventi urgenti per **potenziare la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro**.

Brescia 27 maggio 2021